

Sotto il profilo penale si dichiara altresì che il procedimento penale de quo è prescritto in quanto i fatti contestati si sono svolti in un periodo compreso tra i mesi di aprile ed ottobre 2007, e ad oggi non è intervenuto alcun atto , con efficacia interruttiva della prescrizione ,successivo alla notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p., che si allega in copia (all. 1). Sul punto occorre puntualizzare quanto segue .

La disciplina della prescrizione è contenuta nell'art. 157 cp così come riscritto dalla L. n. 251 del 5 dicembre 2005 (c.d. legge ex Cirielli) che è intervenuta, in materia, sotto molteplici profili. In primo luogo, essa ha reso la disciplina della prescrizione più aderente al disvalore penale delle singole fattispecie, nel senso che, per ciascuna di esse, è, oggi, previsto uno specifico termine di prescrizione che coincide, in linea di massima, con il massimo della cornice edittale. Con la Legge ex Cirielli, il termine di prescrizione del reato base è, come detto, quello stabilito, nel massimo, dalla cornice edittale relativa alla fattispecie penale. Inoltre, la nuova disciplina della prescrizione del reato di cui all'art. 157 cp prevede che le circostanze aggravanti ed attenuanti comuni non incidano sul termine di prescrizione. Una parziale deroga all'irrelevanza delle circostanze ai fini dell'individuazione del termine di prescrizione del reato, si ha con riferimento alle aggravanti autonome o ad effetto speciale. In tali casi, ai fini dell'individuazione del termine di prescrizione del reato, si ha riguardo all'incremento massimo di pena per esse previsto. Nel caso in questione non viene contestata la fattispecie aggravante o ad effetto speciale prevista dal secondo periodo dell'art. 476 c.p., né poteva esserlo , in quanto disciplina concernente esclusivamente gli atti di cui agli artt. 2699 e 2700 del codice civile. In ogni caso, sono previsti i seguenti termini prescrizionali minimi:

- 1) 6 anni in caso di delitto;
- 2) quattro anni in caso di contravvenzione;
- 3) 3 anni nel caso si tratti di reato attribuito alla cognizione del Giudice di Pace.

Tali fattispecie non sono intervenute nel procedimento de quo.

Per alcuni reati particolarmente gravi, il termine di prescrizione viene raddoppiato rispetto al termine che risulterebbe sulla base dell'applicazione delle regole comuni. Si tratta dei reati previsti dall'art. 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale., e quindi nulla rileva in tal senso per il reato contestato di cui all'art 476 c.p., . Il dies a quo del decorso della prescrizione del reato è diverso a seconda della tipologia e della struttura del reato medesimo. Per i reati consumati il termine prescrizionale decorre dal giorno della consumazione, per i reati permanenti dal giorno della cessazione della permanenza, per i reati abituali dal giorno della cessazione dell'abitudine, per i reati tentati dal giorno della cessazione dell'attività penalmente illecita concretante il tentativo punibile. Con riferimento ai reati avvinti dal vincolo della continuazione, invece, il termine della prescrizione del reato decorre, per ciascun reato, dal momento della sua concreta realizzazione. La previgente disciplina prevedeva, invece, che, per tutti i reati avvinti dalla continuazione, il termine prescrizionale decorresse dal momento della cessazione della continuazione. Nel caso in specie comunque il reato è cessato nel mese di ottobre 2007. La prescrizione del reato è sospesa per effetto di una serie di eventi ed evenienze procedurali. Per effetto della sospensione il termine prescrizionale subisce una provvisoria interruzione per ricominciare a decorrere al termine della situazione contemplata dalla norma. Costituiscono causa di sospensione della prescrizione, a mente dell'art. 159 cp:

- 1) ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge;
- 2) l'autorizzazione a procedere;
- 3) il deferimento della questione ad altro giudizio;
- 4) la sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore.